

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. DEL

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 63, CO. 2, D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI FARMACI INFUNGIBILI ED ESCLUSIVI PER LE ESIGENZE DELL'AREA VASTA 4 DI FERMO – GARA N° 8296202 – AFFIDAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -


1. Di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. Di affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 comma 2, D.lgs. 50/2016, per le ragioni indicate nel documento istruttorio, la fornitura di farmaci infungibili ed esclusivi in favore dell'Area Vasta 4 di Fermo agli operatori economici indicati negli allegati al documento istruttorio;
3. Di stabilire che i contratti avranno durata presunta di mesi 12, dall'01.11.2021 al 31.10.2022, con opzione di proroga di ulteriori mesi 12, salvo risoluzione anticipata in favore dell'AV4 in caso di aggiudicazione, in costanza di vigenza dei relativi contratti di fornitura, di appalto di identico oggetto a migliori condizioni complessive da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o altro soggetto aggregatore;

4. Di prendere atto che la presente procedura si rende necessaria, stante l'assenza di quantitativi disponibili dei beni di cui trattasi in procedure di gara di analogo oggetto utilmente aggiudicate e nelle more dell'aggiudicazione della procedura di pari oggetto avviata da A.S.U.R. Marche con Determina n. 313/DGASUR del 24.06.2021, al fine di garantire le relative forniture senza soluzione di continuità evitando il costante ricorso ad acquisti sotto soglia secondo prassi in economia;
5. Di dare atto che il Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica di questa Area Vasta è delegato alla firma degli atti di formalizzazione dei rapporti contrattuali con gli operatori economici di cui al documento istruttorio;
6. Di dare atto che il rapporto negoziale con gli aggiudicatari sarà regolato dalle clausole di cui all'allegato Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto, già previamente approvate dagli operatori economici affidatari in fase di negoziazione;
7. Di prendere atto che RUP del presente procedimento è il dott. Matteo Montanini, dipendente dell'UOC Supporto all'Area Acquisti e Logistica dell'A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo;
8. Di prendere atto che direttore dell'esecuzione (DEC) del presente procedimento è il Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Farmacia AV4 o suo delegato;
9. Di dare atto della coerenza e compatibilità della spesa – secondo quanto indicato nel documento istruttorio ed attestato in calce al medesimo dal Direttore UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio e dal Dirigente UOS Controllo di Gestione – per la somma complessiva per mesi 12 pari ad € 4.907.700,28 (€ 5.398.470,32, IVA compresa), da imputarsi come segue:
 - o budget 2021: € 817.950,04 (€ 899.745,04, IVA compresa);
 - o budget 2022: € 4.089.750,24 (€ 4.498.725,26, IVA compresa);
10. Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
11. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi "aggiudicazione";
12. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
13. Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96.

Ancona, Sede legale ASUR

Il Direttore Sanitario

(Dott. Remo Appignanesi)



Il Direttore Amministrativo

(Dott. Pierluigi Gigliucci)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Nadia Sorti)



La presente determina consta di n. 19 pagine di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC SUPPORTO ALL'AREA ACQUISTI E LOGISTICA AV4)

□ Normativa di riferimento

- D.Lgv 50/2016 (Codice degli appalti);
- L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale);
- LR 17/2011 (Costituzione Aree Vaste ASUR);
- Determina 663ASUR/DG2016 (Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione);
- Determina 697ASUR/DG2016 (patto di integrità);
- Determina 349ASUR/DG 2018 (Regolamento aziendale privacy);
- D. Lgv. 81/2008 (sicurezza);
- Determina 238ASUR/DG2018 (Regolamento organizzazione delle attività amministrativo-tecnico-logistiche ATL);
- D.P.C.M. 11 luglio 2018, sostitutivo del D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 (Categorie merceologiche di competenza esclusiva del soggetto aggregatore);
- Determina 387ASUR/DG2021 (Linee guida ASUR su funzioni RUP e verificatore prestazioni);
- Linee Guida ANAC n. 8. (Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili).

□ Motivazione:

In data 26.07.2021, il Direttore U.O.C. Farmacia AV4, dr. Massimo Fioretti, comunicava il presunto fabbisogno annuo per questa Area Vasta di farmaci infungibili ed esclusivi, come da capitolato allegato (Allegato: "Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto"), indicando il prezzo unitario ad oggi praticato, la quantità/anno presunta e i relativi fornitori. A tal riguardo, dichiarava che per l'acquisto dei suddetti farmaci non si è a conoscenza di utili procedure attive CONSIP o SUAM o di altro soggetto aggregatore (doc. in Atti).

Si dà atto che l'infungibilità tecnica – intesa come mancanza di alternativa terapeutica – e l'esclusività – in quanto trattasi di beni protetti da brevetti o privative industriali – impediscono, per ragioni logiche ancor

prima che giuridiche, il ricorso alla competizione per mancanza di alternative praticabili in concreto, come esaustivamente spiegato nelle Linee guida ANAC n. 8.

Con riferimento alle procedure di analogo oggetto ancora attive di cui, a titolo esemplificativo, alle Determine n. 275/DGASUR del 09.05.2018 – avente scadenza in data 01.07.2022 – e n. 117/DGASUR del 12.03.2019 – avente scadenza in data 01.07.2022 – si prende atto che l’UOC Farmacia AV4, *illo tempore*, non aveva rilevato i fabbisogni per le particolari tipologie di dosaggio indicate ovvero i relativi quantitativi rilevati, nel frattempo, si sono esauriti.

L’U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica di questa Area Vasta, considerata la necessità di approvvigionamento dei summenzionati farmaci, nelle more dell’aggiudicazione della procedura di analogo oggetto avviata da A.S.U.R. Marche con Determina n. 313/DGASUR del 24.06.2021, al fine di garantire le relative forniture senza soluzione di continuità evitando il costante ricorso ad acquisti sotto soglia (secondo prassi in economia), riteneva necessario procedere a mezzo procedura negoziata ex art 63, co. 2, D.lgs. 50/2016, per una durata iniziale di mesi 12, con opzione di proroga per ulteriori mesi 12, previa valutazione della sussistenza delle condizioni tecniche ed economiche e salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione, in costanza di vigenza del relativo contratto di fornitura, di appalto di identico oggetto a migliori condizioni complessive da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o altro soggetto aggregatore.

Veniva nominato responsabile del presente procedimento (RUP) il dott. Matteo Montanini, dipendente della UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo.

Il RUP predisponendo la bozza capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto, successivamente approvata, per quanto di propria competenza, dal Direttore U.O.C. Farmacia AV4, dr. Massimo Fioretti, in data 29.07.2021.

Veniva avviata negoziazione con i fornitori, predeterminando le condizioni migliorative del futuro ed eventuale contratto di fornitura. In particolare, al fine di garantire l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa di cui alla L. 241/1990, il RUP inviava ai fornitori la predetta bozza di capitolato per l’approvazione delle relative clausole contrattuali e formulava altresì apposita richiesta di offerta migliorativa

sulle condizioni economiche vigenti (Doc. in Atti). I predetti fornitori approvavano le predette clausole contrattuali e comunicavano le relative offerte come da capitolato allegato (Doc. in Atti).

Con riferimento alla presente procedura e ai relativi contratti di fornitura, si ritiene meglio rispondente a ragioni di economia procedimentale la suddivisione in tanti lotti quanti sono i fornitori affidatari, come da tabella presente nel capitolato allegato (“Elenco aggiudicatari e CIG per lotti aggiudicatari”), anche nei casi in cui gli affidatari sono fornitori di più di un prodotto infungibile ed esclusivo.

Si dà atto che direttore dell’esecuzione (DEC) del presente procedimento è il Direttore pro-tempore dell’U.O.C. Farmacia AV4 o suo delegato.

Si dà atto che, al fine di conformare quest’Area Vasta alla prassi amministrativa seguita dall’A.S.U.R. Marche, come confermato dall’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica in data 26.08.2021 (doc. in Atti), si aderisce alla richiesta dei fornitori affidatari di non pubblicare il prezzo unitario nel documento istruttorio della presente proposta di Determina e nel capitolato allegato. Tuttavia, si rappresenta che in caso di un’eventuale richiesta di accesso agli atti da parte di soggetti interessati, ai sensi e in ossequio degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, questa Area Vasta si riserva di valutare la sussistenza delle condizioni e dei presupposti legittimanti la trasmissione del dato richiesto. Peraltro, tale valutazione prescinderebbe dall’adesione da parte dei fornitori affidatari alla procedura in oggetto ed è comunque imposta alle PP.AA. dalla normativa vigente.

Si attesta che la spesa derivante dalla presente determina per mesi 12, per gli anni 2021 e 2022, è coerente con il piano biennale degli acquisti di beni e servizi approvato con Determina DGASUR n. 94 del 19/02/2021 e successive modifiche ed integrazioni (CUI: F02175860424201999042) e compatibile col Budget provvisorio 2021 assegnato con Det. 395DG del 27/07/2021 e col Budget 2022 quando definito e assegnato:

Competenza	Conto CoGe	Descrizione conto	Importo (10% IVA inclusa)	Rif. Aut/sub
2021	0501010103	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	€ 899.745,04	Aut. 3 Sub 22
2022	0501010103	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	€ 4.498.725,26	Aut. 3 Sub 22

Con riferimento agli incentivi ex art. 113 D,Lgs 50/2016 e regolamento ASUR, richiamati i chiarimenti interpretativi prot. 30426 ASUR/DG dell'1/09/2021 (doc.to agli atti), si da atto che trattandosi di affidamento diretto non sono dovuti, difettando il presupposto ex lege del previo svolgimento di una procedura comparativa.

Si procedeva all'acquisizione dei CIG per ciascun fornitore affidatario per la presente procedura, come da tabella di cui al capitolato allegato, con numero gara SIMOG 8296202.

□ Esito dell'istruttoria:

Per le ragioni sopra indicate, se ne propone l'adozione al DG ASUR secondo il seguente schema di determina:


- Di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- Di affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 comma 2, D.lgs. 50/2016, per le ragioni indicate nel documento istruttorio, la fornitura di farmaci infungibili ed esclusivi in favore dell'Area Vasta 4 di Fermo agli operatori economici indicati negli allegati al documento istruttorio;
- Di stabilire che i contratti avranno durata presunta di mesi 12, dall'01.11.2021 al 31.10.2022, con opzione di proroga di ulteriori mesi 12, salvo risoluzione anticipata in favore dell'AV4 in caso di aggiudicazione, in costanza di vigenza dei relativi contratti di fornitura, di appalto di identico oggetto a migliori condizioni complessive da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o altro soggetto aggregatore;
- Di prendere atto che la presente procedura si rende necessaria, stante l'assenza di quantitativi disponibili dei beni di cui trattasi in procedure di gara di analogo oggetto utilmente aggiudicate e nelle more dell'aggiudicazione della procedura di pari oggetto avviata da A.S.U.R. Marche con Determina n. 313/DGASUR del 24.06.2021, al fine di garantire le relative forniture senza soluzione di continuità evitando il costante ricorso ad acquisti sotto soglia secondo prassi in economia;
- Di dare atto che il Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica di questa Area Vasta è delegato alla firma degli atti di formalizzazione dei rapporti contrattuali con gli operatori economici di cui al documento istruttorio;

- Di dare atto che il rapporto negoziale con gli aggiudicatari sarà regolato dalle clausole di cui all'allegato Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto, già previamente approvate dagli operatori economici affidatari in fase di negoziazione;
- Di prendere atto che RUP del presente procedimento è il dott. Matteo Montanini, dipendente dell'UOC Supporto all'Area Acquisti e Logistica dell'A.S.UR. Marche – Area Vasta 4 di Fermo;
- Di prendere atto che direttore dell'esecuzione (DEC) del presente procedimento è il Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Farmacia AV4 o suo delegato;
- Di dare atto della coerenza e compatibilità della spesa – secondo quanto indicato nel documento istruttorio ed attestato in calce al medesimo dal Direttore UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio e dal Dirigente UOS Controllo di Gestione – per la somma complessiva per mesi 12 pari ad € 4.907.700,28 (€ 5.398.470,32, IVA compresa), da imputarsi come segue:
 - budget 2021: € 817.950,04 (€ 899.745,04, IVA compresa);
 - budget 2022: € 4.089.750,24 (€ 4.498.725,26, IVA compresa);
- Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
- Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi "aggiudicazione";
- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
- Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96.

Fermo, 27/09/2021

Il RUP

Dott. Matteo Montanini



Il Direttore UOC Supporto all'Area Acquisti e Logistica AV4

Dott. Fulvio De Cicco



Sulla base di quanto dichiarato dal Direttore dell'UOC Supporto all'Area Acquisti e Logistica AV4, si attesta la compatibilità economica per ciascun fattore produttivo ivi indicato rispetto al Budget provvisorio 2021 assegnato con Det. 395DG del 27/07/2021 e al Budget 2022 quando definito e assegnato.

Numero	583	Pag.	9
Data	18 NOV. 2021		

Il Dirigente Amministrativo
UOSD Supporto all'Area Controllo di Gestione

Dott. Daniele Rocchi

Il direttore UOC Supporto all'Area Contabilità, Bilancio e finanza attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti ed agli esercizi di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
UOC Supporto all'Area Contabilità, Bilancio e Finanza

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

ALLEGATO: CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Art. 1 – Oggetto e obiettivi

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di farmaci infungibili ed esclusivi per le necessità della U.O.C. Farmacia dell'Area Vasta 4 di Fermo, per un importo presunto di € 4.089.750,24 (IVA non compresa) e una durata iniziale di mesi 12, salvo eventuali proroghe e variazioni in aumento di cui al seguente art. 14. L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti e sub-lotti, così come descritto nella tabella allegata (Allegato n. 1: Elenco lotti, sub-lotti e quantità presunta).

Art. 2 – Prestazioni e specifiche tecniche

I farmaci oggetto della presente fornitura sono identificati dai seguenti elementi descritti nella tabella allegata (Allegato n. 1: Elenco lotti, sub-lotti e quantità presunta):

- a) codice ATC;
- b) nome commerciale;
- c) dosaggio;
- d) prezzo unitario;
- e) quantità/anno;
- f) fornitore.

Il prezzo unitario e la quantità/anno sono presenti in atti.

Essi devono essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario. Le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto della fornitura e a tutte quelle che venissero emanate durante il periodo di fornitura.

Art. 3 - Pagamenti

Le condizioni economiche ed i relativi prezzi sono stabiliti nel presente capitolato e, in particolare, nella tabella allegata (Allegato n. 1: Elenco lotti, sub-lotti e quantità presunta). Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio. L'aggiudicatario è tenuto all'inserimento delle informazioni relative al tipo di dispositivo e al codice di repertorio. Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. L'aggiudicatario deve trasmettere regolarmente la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, come previsto dal presente capitolato. La SA può sospendere l'emissione i mandati di pagamento in caso di violazioni di legge ovvero mancato o irregolare pagamento dei crediti dei dipendenti da parte dell'aggiudicatario fino a che quest'ultimo non dimostri l'avvenuta cessazione delle violazioni addebitate ovvero il saldo del debito verso i lavoratori. Per tali sospensioni l'aggiudicatario non può né opporre eccezioni né avanzare pretesa alcuna. Ai sensi dell'art. 207 della L. 77/2020, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della

prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 4 – Sicurezza

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all'oggetto della presente fornitura.

Art. 5 – Verifiche

Ferme le modalità di verifica dell'aggiudicatario eventualmente proposte dallo stesso in sede di offerta, la stazione appaltante può in ogni momento verificare il corretto andamento dell'appalto. A discrezione del direttore dell'esecuzione, la funzione di controllo potrà essere affidata ad un soggetto terzo il quale dovrà attivarsi secondo apposito protocollo, descrittivo delle obbligazioni contrattuali e debitamente portato a conoscenza dell'aggiudicatario. Qualora dal controllo del soggetto terzo dovessero emergere delle non conformità tali comportare inadempimento, gli oneri del controllo medesimo saranno addebitati all'aggiudicatario in aggiunta all'eventuale penale. A richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario è obbligato a documentare senza ritardo la provenienza o filiera dei beni e prodotti forniti. L'aggiudicatario aggiorna in ogni caso senza ritardo la Stazione Appaltante sull'andamento dell'appalto e su eventuali criticità rilevate nei confronti dell'utenza.

Art. 6 – Penali

In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP si riserva di formulare contestazione all'aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, comunica la penale in misura da stabilirsi, sentito il responsabile dell'esecuzione se del caso, in misura compresa tra lo 0,1% 2% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di opzioni solo se già esercitate, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento (grado di negligenza, all'eventuale reiterazione ed all'effettivo disservizio). In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore iniziale del contratto, da determina in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. L'esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento. L'irrogazione della penale non esclude l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno, quando accertato. Nel caso in cui dall'inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all'importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione. Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il

pagamento va effettuato in favore di ASUR Area Vasta 4 - IT23V0200869451000105662449; (causale “penale contratto di Fornitura per 12 mesi, di farmaci infungibili ed esclusivi. CIG n. XX”). In mancanza sarà garantita dall’eventuale credito dell’aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l’obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta.

Art. 7 – Clausole di salvaguardia

Durante l’esecuzione del contratto si applicheranno le seguenti clausole di salvaguardia.

Art. 7.1 – Clausola di salvaguardia per aggiudicazione da parte di CONSIP o soggetto aggregatore

Qualora successivamente alla stipula del contratto intervenisse aggiudicazione di appalto di identico oggetto a migliori condizioni complessive da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o soggetto aggregatore, è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, salvo che l’aggiudicatario non adegui le condizioni d’appalto alle migliori condizioni complessive di cui sopra.

Art. 7.2 – Clausola di salvaguardia per perdita di esclusività e/o infungibilità tecnica

Qualora l’esclusività e/o l’infungibilità tecnica venissero meno nel corso dell’esecuzione (per esempio per scadenza di brevetto oppure immissione sul mercato di bene analogo ed equivalente), è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, salvo che l’aggiudicatario non adegui le condizioni d’appalto alle sopravvenute migliori condizioni complessive.

Art. 8 – Esatta consegna

Le consegne devono essere effettuate presso l’U.O.C. Farmacia, all’indirizzo indicato nell’ordinativo, nel termine massimo di 7 giorni dal ricevimento dell’ordinativo medesimo. Al momento della consegna la merce dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto (DDT), sul quale dovranno essere obbligatoriamente indicati:

- oggetto/contenuto
- luogo di consegna della merce
- numero e data dell’ordine

I prodotti consegnati devono avere alla data di consegna una ragionevole validità residua. I trasporti dovranno essere effettuati in conformità alla vigente normativa in materia. Salvo il caso di urgenza, cause di forza maggiore o diverso accordo tra le parti, le consegne dovranno effettuarsi in orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 13.00. Qualora l’aggiudicatario per cause di forza maggiore non sia in grado di consegnare i prodotti rispettando il volume/quantitativo richiesto, dovrà darne contestuale comunicazione scritta ed essere autorizzato dalla Stazione Appaltante alla consegna parziale o sostitutiva. Tale situazione potrà permanere solo temporaneamente per comprovato stato di necessità. In caso di difformità, anche parziali, contestate dalla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario deve garantire la sostituzione o il completamento della singola fornitura entro giorni 7 dalla richiesta, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni imputabili al ritardo ed ogni rimedio, ivi compreso il libero approvvigionamento con maggior spesa imputabile al fornitore. La mancata sostituzione, il mancato completamento oppure la mancata accettazione ab origine da parte della Stazione Appaltante per giustificato motivo, sarà considerata quale “mancata consegna”, legittimando ai rimedi previsti dal presente contratto. In caso di sciopero l’aggiudicatario garantisce le consegne urgenti e quelle indispensabili a garantire l’erogazione della corrispondente prestazione sanitaria senza interruzione.

Art. 9 – Responsabilità e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L’aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni direttamente o indirettamente derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto. L’aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione

che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) per tutta la durata dell'esecuzione oppure della garanzia, compresa eventuale estensione qualora esercitata. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell'ammontare netto del valore iniziale del contratto escluse opzioni non ancora esercitate, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. L'obbligo di copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell'esecuzione risultante dal contratto ovvero dall'effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale.

L'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza, oppure del certificato di polizza, entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. Qualora l'aggiudicatario presenti una polizza di durata inferiore a quella contrattuale, è obbligato a trasmettere la documentazione relativa alla nuova copertura assicurativa non oltre gg. 30 dalla data di scadenza della precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata copertura senza soluzione di continuità.

Art. 10 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l'intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell'aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non richiedere la garanzia di cui al presente articolo nei casi disciplinati dall'art. 103, co. 11, del D.lgs. 50/2016.

Art. 11 – Durata e avvio esecuzione

L'aggiudicatario garantisce l'avvio dell'esecuzione dalla data di stipula del contratto. Fermo quanto stabilito dall'art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il contratto ha durata iniziale di mesi 12 – salvo recesso anticipato ai sensi degli artt. 7.1 e 7.2 del presente capitolato – con opzione di proroga per ulteriori mesi 12, che decorrono convenzionalmente dal primo giorno del mese successivo al termine iniziale. È disciplinata l'opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, co.1, del D.lgs 50/2016, per la durata di mesi 6, nelle more dell'espletamento di un nuovo procedimento di gara e nel rispetto dell'importo contrattuale.

Art. 12 – Revisione prezzi

Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto, salvo eventuali aggiornamenti ed adeguamenti disposti dalle Autorità competenti.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio AV4 (fax 0734/6252851 tel. 0734/6252899 PEC areavasta4.asur@emarche.it) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura,

bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti "di filiera" un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l'aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti "di filiera". Inoltre, qualora l'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 14 – Importo e variazioni

Fermo quanto stabilito dall'art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il valore iniziale del contratto è pari al prezzo unitario di aggiudicazione di ciascun lotto e sub-lotto, moltiplicati per le rispettive quantità presunte. Richiamato l'art. 106 D. Lgv. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione nel limite del 20% oppure in aumento nel limite di € 4.907.700,28 (IVA non compresa), l'importo del valore iniziale del contratto, ferma la durata massima del contratto comprese opzioni, qualora esercitate. La presente clausola può applicarsi a discrezione della stazione appaltante all'importo e volume complessivi, operando compensazioni tra i singoli lotti o sub-lotti medesimi. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, variazioni qualitative in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Sono sempre ammesse prestazioni complementari, funzionalmente connesse all'oggetto iniziale del contratto. Sono altresì ammesse, previo accordo tra le parti, prestazioni analoghe ulteriori, nel limite dell'importo massimo previsto comprensivo di tutte le opzioni esercitabili. Ogni variazione dell'importo in aumento sarà considerata opzione ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016.

Art. 15 – Responsabile di commessa

L'aggiudicatario comunica, entro la data di stipula del contratto, nome e recapiti (telefono cellulare, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo e mandato per impegnare l'aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all'appalto in oggetto. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

Art. 16 – Informazioni relative all'appalto

L'aggiudicatario assume l'obbligo di comunicare periodicamente, e comunque entro gg. 30 dalla richiesta e nelle modalità contrattualmente previste, le informazioni e i dati organizzativi ed economici rilevanti per il contratto del quale trattasi.

Art. 17 – Attestazione corretta esecuzione

Con riferimento alla regolare esecuzione dell'appalto, si rammenta come a norma del DPR 445/2000 come modificato dalla L 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) le relative eventuali certificazioni (o attestazioni) rilasciate dalla PA siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati debba essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Le PPAA devono pertanto «... acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni». Tanto evidenziato, qualora l'aggiudicatario intendesse comunque richiedere un'attestazione di regolare esecuzione, dovrà farlo inviando la

relativa istanza all'UOC Bilancio AV4 all'indirizzo di posta elettronica sergio.cocciaretto@sanita.marche.it, comprensiva delle seguenti informazioni a pena di irricevibilità: oggetto; determina di affidamento; CIG; RUP; periodo di riferimento e relativo fatturato. La SA darà riscontro entro gg. 30 dal ricevimento di regolare istanza. In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 22 D. Lgv. 50/2016, la Stazione Appaltante rilascia il certificato scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

Art. 18 – Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 D. Lgv. 50/2016 (risoluzione), oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a) carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016;
- b) carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti speciali eventualmente necessari all'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto;
- c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, risultante dalla comminazione di una o più penali complessivamente non inferiori al 10% del valore dell'ammontare netto contrattuale, comprensivo di opzioni solo se già esercitate;
- d) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- e) interruzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- f) violazione degli obblighi di riservatezza;
- g) violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) violazione degli obblighi di sicurezza;
- i) mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura;
- l) mancato rispetto dei termini di consegna.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

Art. 19 – Foro competente

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Fermo, fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.

Art. 20 – Cessione di contratto

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgv. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, escussione della garanzia definitiva e risoluzione del contratto medesimo. Pertanto, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, non potrà in nessun caso produrre effetti giuridici, all'infuori di quelli sanzionatori sopra indicati.

Art. 21 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario può affidare in subappalto nel limite del 40% le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante

purché sia dimostrata in capo al subappaltatore, tramite dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante di quest'ultimo o del concorrente, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016, nonché all'atto dell'offerta abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare. Per quanto concerne il procedimento di autorizzazione al subappalto si richiama quanto previsto dall'art.105, comma 18, del Codice, precisando che il termine per l'eventuale formazione del silenzio assenso, 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione, inizia a decorrere solo dal momento in cui l'Stazione Appaltante è posta nelle condizioni di esaminare compiutamente l'istanza, integrata da tutta la documentazione necessaria richiesta ex lege all'interessato: la mancata allegazione anche solo di parte della documentazione costituisce mancanza di un presupposto per considerare esistente il procedimento autorizzatorio e la maturazione del silenzio assenso. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'aggiudicatario si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, corredato da: certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; corredato altresì da dichiarazione concernente l'esistenza o meno di forme di controllo ex art. 2359 c.c. . L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed eventuali terzi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata ed ha conseguentemente l'obbligo di risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati gravi inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L'aggiudicatario è tenuto alla puntualità nel pagamento del corrispettivo al subappaltatore. I costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. La Stazione Appaltante rilascia il certificato di regolare esecuzione scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

Art. 22 – Patto di integrità

Il Patto d'Integrità ASUR, disponibile al link <http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrita>, stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra Stazione Appaltante ASUR gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno a contrastare fenomeni di corruzione e non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto. La stipula del contratto importa formale adesione.

Art 23 – Riservatezza

I dati dell'aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - saranno trattati dall'ASUR MARCHE, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Con il presente capitolato/contratto si trasmette l'informativa di cui all'art.13 GDPR. L'aggiudicatario riconosce e accetta che qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell'ASUR MARCHE, lo stesso sarà designato e costituito, con la stipula del contratto e in relazione all'espletamento dell'appalto, quale Responsabile esterno del

Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR. L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate. L'aggiudicatario dovrà ottemperare diligentemente a tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento.

Il legale rappresentante dell'aggiudicatario da atto del ricevimento dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Art. 24 – Allert

In caso di comunicazione relative ad eventuali profili di sicurezza (allert) concernenti materiali o dispositivi forniti nell'ambito dell'appalto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione tramite PEC al responsabile Allert AV4 Dott.ssa Emanuela Santarelli, indicando ogni informazione utile e necessaria all'individuazione esatta del bene e del suo utilizzo. Il DEC anche tramite l'utilizzatore mette a sua volta a disposizione le informazioni necessarie a rintracciare i pazienti interessati.

Art. 25 – Allegati al Capitolato

- 1) Elenco lotti, sub-lotti e spesa presunta;
- 2) Elenco aggiudicatari e CIG per lotti aggiudicatari.

Allegato al Capitolato n. 1: Elenco lotti, sub-lotti e spesa presunta

LOTTO	SUBLOTTO	PRODOTTO	ATC	NOME COMMERCIALE	DOSAGGIO	SPESA ANNO SUBLOTTI	SPESA ANNO LOTTI	FORNITORE
1	1	666314	L04AC18	SKYRIZI	SC 2SIR 75MG 0,83ML	145.116,19 €	145.116,19 €	ABBVIE SRL
2	2	668985	L04AC17	ILUMETRI	SC 1SIR 1ML 100MG/ML	116.754,05 €	116.754,05 €	ALMIRALL SPA
3	3	647392	L01XC28	IMFINZI	EV 1FL 10ML 50MG/ML	63.663,41 €	63.663,41 €	ASTRAZENECA SPA
4	4.1	564281	B02BD02	KOVALTRY	1FL POLV EV3000UI+SOLV	485.222,40 €	727.833,60 €	BAYER SPA
	4.2	564280	B02BD02	KOVALTRY	1FL POLV EV2000UI+SOLV	242.611,20 €		
5	5	520687	L04AA24	ORENCIA	SC 4PEN 125MG/ML CLICK	138.675,53 €	138.675,53 €	BRISTOL MYERS SQUIBB SRL
6	6.1	521672	L01XC21	CYRAMZA	EV 1FL 50ML 10MG/ML	177.840,00 €	235.296,00 €	ELI LILLY ITALIA SPA
	6.2	499347	L01XC21	CYRAMZA	EV 1FL 10ML 10MG/ML	57.456,00 €		
7	7.1	645313	L04AA26	BENLYSTA	SC 4PEN 200MG	85.797,79 €	165.771,84 €	GLAXOSMITHKLINE SPA
	7.2	671833	R03DX09	NUCALA	SC 100 mg 1 ml	79.974,05 €		
8	8.1	681131	L04AC16	TREMFYA	SC 1PEN 100MG/1ML	126.253,97 €	193.094,30 €	JANSEN CILAG SPA
	8.2	638578	L04AC16	TREMFYA	SC 1SIR 100MG/1ML	66.840,34 €		
9	9	656059	L04AC12	KYNTHEUM	2SIR 1,5ML 140MG/ML	53.848,13 €	53.848,13 €	LEO PHARMA SPA
10	10	652948	L04AA40	MAVENCLAD	6CPR 10MG	72.157,25 €	72.157,25 €	MERCK SERONO SPA
11	11	572517	L01XC18	KEYTRUDA	1FL 25MG/ML 100MG	773.192,26 €	773.192,26 €	MSD ITALIA SRL
12	12.1	547667	L04AC10	COSENTYX	SC SOLUZ 2PEN 150MG	486.962,26 €	592.082,26 €	NOVARTIS FARMA SPA
	12.2	681198	S01LA06	BEOVU	1SIR 120MG/ML 0,165ML	105.120,00 €		
13	13	683315	B02BD02	ESPEROCT	IV 1FL 2000UI+SIR PRE	89.856,00 €	89.856,00 €	NOVO NORDISK SPA
14	14.1	1001745	L04AA36	OCREVUS	EV 1FL 300MG 10ML	432.523,80 €	528.694,20 €	ROCHE SPA
	14.2	468925	L01XJ01	ERIVEDGE	FL 28CPS 150MG	96.170,40 €		
15	15.1	644036	L04AC14	KEVZARA	SC 2PEN 1,14ML 200MG	55.414,80 €	374.230,66 €	SANOFI SRL
	15.2	564758	C10AX14	PRALUENT	SC 1PEN 150MG 1ML	61.131,84 €		
	15.3	681331	D11AH05	DUPIXENT	1SIR 300MG 2ML	51.138,10 €		
	15.4	640000	D11AH05	DUPIXENT	2SIR 300MG 2ML	206.545,92 €		
16	17	445805	A16AB12	VIMIZIM	INIET 1F 5ML 1MG/ML	509.184,00 €	509.184,00 €	SCIENSUS INTERNATIONAL B.V.
17	17.1	624876	A16AX08	REVESTIVE	INIET SC 28FL 5MG	77.113,77 €	128.250,62 €	TAKEDA ITALIA SPA
	17.2	389562	L02AE02	ENANTONE	IM SC SIR 11,25MG/MLRP	51.136,85 €		

Allegato al Capitolato n. 2: Elenco aggiudicatari e CIG per lotti aggiudicatari

AGGIUDICATARI	CIG PER LOTTI AGGIUDICATARI	IMPORTO (€)
ABBVIE SRL	8916686A0E	145.116,19
ALMIRALL SPA	891669517E	116.754,05
ASTRAZENECA SPA	8916772109	63.663,41
BAYER SPA	89168132DE	727.833,60
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	8916849094	138.675,53
ELI LILLY ITALIA SPA	89168880C3	235.296,00
GLAXOSMITHKLINE SPA	8916924E74	165.771,84
JANSEN CILAG SPA	8916943E22	193.094,30
LEO PHARMA SPA	8916962DD0	53.848,13
MERCK SERONO SPA	8917212C1F	72.157,25
MSD ITALIA SRL	891749125F	773.192,26
NOVARTIS FARMA SPA	891749667E	592.082,26
NOVO NORDISK SPA	89175291BB	89.856,00
ROCHE SPA	8917559A7A	528.694,20
SANOFI SRL	89175757AF	374.230,66
SCIENSUS INTERNATIONAL B.V.	89175914E4	509.184,00
TAKEDA ITALIA SPA	891761370B	128.250,62

